



COMUNE DI PALAGONIA

Città Metropolitana di Catania

Piazza Rosario Livatino, 1 – 95046 Palagonia (CT) - Italia

Tel. (+39) 095 7958 611 - Fax. (+39) 095 7958 697

Codice Fiscale 82001870870 - Partita IVA : 01843440874

E-Mail: urp@comune.palagonia.ct.it

PEC: protocollo.palagonia@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE

Sindaco

Registro Nr. **15**
Del **21/05/2026**

OGGETTO: Campagna antincendio 2026 - Prevenzione incendi, pulizia e recinzione di fondi.

IL SINDACO

CONSIDERATO che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate o comunque infestate da sterpaglia ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boschive, cespugliose o alberate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

RITENUTO necessario, nell'approssimarsi di tale stagione, provvedere, con criteri uniformi, alla prevenzione degli incendi nelle campagne, nelle aree boscate e zone limitrofe, nei depositi di materiali esplosivi ed infiammabili, in dipendenza di accensioni o esplosioni predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi, e ad evitare, o comunque attenuare, la recrudescenza del fenomeno;

VISTA la legge 12.07.2012 n. 100 ed integrata, per la regione siciliana, dalla LR. 31.08.1998 n.14 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 06.04.1996 n.16 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" così come modificata e integrata dalla L.R. 19.08.1999 n. 13 e dalla LR.14.04.2006 n. 14;

VISTO il D.L.vo 31.03.1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il D.L.vo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge 21.11.2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";



VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 la quale, anche se riferita ad eventi specifici verificatisi nel 2007, si ritiene attuale e applicabile relativamente alle parti sulla prevenzione, previsione e mitigazione del rischio incendi;

VISTO il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile, che indica la Finalità, attività e composizione del Servizio nazionale della protezione civile che disciplina in materia;

VISTA la circolare n. 34283 del 10/04/2024 dell'Assessorato Regionale Dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale E Della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale Dello sviluppo Rurale e Territoriale, avente per oggetto: Legge 16 Gennaio 2024, n, 1 recante Legge di stabilità regionale 2024 – 2026. Art. 15: Rafforzamento delle misure antincendio;

Nella sua qualità di autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n.225;

ORDINA

Art. 1

(Obblighi e divieti)

È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori o comunque ai soggetti che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all'interno del territorio comunale, di provvedere entro il 15 giugno 2026 secondo le modalità stabilite nel successivo art. 2:

a) alla ripulitura di tali aree da erbe secche, sterpaglie, stoppie, cespugli, arbusti e residui di coltivazione, nonché allo sgombero da rifiuti, detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant'altro possa essere veicolo di innesco o propagazione di incendio;

b) ad assicurare in tali aree, fino al 15 ottobre 2026 (salve le proroghe di cui al successivo art. 10), il mantenimento delle condizioni atte ad evitare sia il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, sia l'immissione di rifiuti di qualsiasi tipo. È vietato, nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre 2026 (salve le proroghe di cui al successivo art. 10), accendere fuochi in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree boschive, cespugliose o alberate, di serbatoi e tubazioni di gas, lungo le strade e, in genere, in tutte le aree a rischio sopra indicate, nonché usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono scintille, o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera. L'obbligo è anche esteso ad aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica, strade pubbliche, ferrovie, con riguardo, anche, nel caso di confini di fondi in genere, al taglio di necromassa (piante, rovi, arbusti e rami secchi) che si protende sui cigli stradali con rimozione obbligatoria del materiale di risulta.

I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole e/o foraggere sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno tre metri di larghezza e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti, perimetrale ai fondi estesi almeno 10 ha.

Ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio in serbatoi fissi per uso domestico e non, è fatto obbligo nel suddetto periodo, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante



al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 10,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.

Art.2

(Modalità esecutive degli interventi – Ammonimenti)

a) Pulitura delle aree - Viali Parafuoco.

Gli interventi di pulitura delle aree dovranno essere finalizzati alla creazione di viali parafuoco dalla larghezza minima di m 10,00 lungo tutti i confini (sia confini con aree private sia confini con aree pubbliche), i fabbricati, serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili.

b) Aree e fondi degradate abbandonati.

I terreni che si trovano in condizioni di accentuato degrado e abbandono, incolti e/o in presenza di fitta vegetazione secca comunque in grado da costituire pericolo per la propagazione di incendi dovranno essere interamente ripuliti;

c) Salvaguardia di vegetazione tipica e aree Protette.

Nelle aree caratterizzate da vegetazione tipica (querce, ulivi, agrumi, viti, conifere, etc.) e in quelle ricadenti in zone soggette a vincoli di tutela ambientale (aree boschive, zone di rispetto, etc.), gli interventi di ripulitura dovranno riguardare essenzialmente le specie infestanti, con divieto assoluto di procedere a spianamenti generalizzati e/o estirpazioni indiscriminate che, in difetto delle necessarie autorizzazioni, saranno perseguiti a norma di legge.

d) Smaltimento del materiale di risulta.

Il materiale derivante dalla ripulitura dei terreni o dalla realizzazione dei viali parafuoco dovrà essere adeguatamente smaltito secondo la normativa vigente, con divieto di abbandono sia all'interno del terreno ripulito o al di fuori di esso, a pena dell'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme in materia di abbandono rifiuti.

e) Bruciatura sul posto del materiale di risulta.

In alternativa al suddetto smaltimento è possibile procedere alla bruciatura sul posto del materiale derivante dalla ripulitura delle aree, purché nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:

1. che l'area in cui procedere alla bruciatura sia posta ad una distanza non inferiore ai metri cento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette, e l'attività di raggruppamento e bruciatura sia svolta in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (leggasi metri cubi) per ettaro esclusivamente per i materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lett. f) del D. Lgs n. 152/2006, effettuate nel luogo di produzione, poiché costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti;

2. che l'attività di bruciatura non venga svolta nel periodo di massimo rischio per gli incendi ovvero dal 15 luglio al 15 settembre, mentre nei periodi compresi tra il 15 giugno e il 14 luglio e tra il 16 settembre e il 15 ottobre le aree in cui procedere alla bruciatura siano poste ad una distanza non inferiore a metri duecento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette;



3. che detto materiale non venga bruciato nelle giornate particolarmente calde o ventose;

4. che le aree in cui procedere alle bruciature siano poste a debita distanza dai centri abitati e sia comunque assicurato il rispetto delle attività quotidiane delle abitazioni più vicine, verificando costantemente che la combustione e le relative emissioni in atmosfera non creino problemi e molestie a terzi, nel qual caso dovrà procedersi all'immediato spegnimento dei fuochi e alla bonifica, come appresso indicato;

5. che i punti di bruciature siano posti in zone appositamente predisposte lontano dalla vegetazione circostante e da eventuali strutture e infrastrutture antropizzate e non (ivi compresi serbatoi di gas, tubazioni, cavi elettrici, etc.);

6. che l'accensione dei fuochi avvenga nelle fasce orarie dalle ore 6.00 alle ore 9,00 –orari soggetti a modifica restrittiva in relazione a specifiche condizioni meteorologiche o necessità di sicurezza-verificando che, all'orario limite sopra indicato, e comunque prima di abbandonare la zona, il fuoco sia completamente spento e privo di focolai e braci ancora attivi o di residui fumanti, e curando che le ceneri siano ricoperte con uno strato di terra vegetale, al fine di scongiurare ogni rischio di riaccensione;

7. che durante tutte le fasi dell'attività, e fino al completo spegnimento del fuoco (con gli accorgimenti sopra indicati), sia assicurata, da parte del proprietario/conducente del fondo o dalla persona da questi incaricata, una costante sorveglianza delle operazioni di bruciatura e siano altresì adottati tutti gli accorgimenti atti a scongiurare il propagarsi accidentale del fuoco nella stessa area o verso le proprietà altrui;

8. che, indipendentemente dagli orari indicati, si proceda come sopra all'immediato spegnimento del fuoco in caso di sopraggiunte condizioni meteorologiche che favoriscono il ristagno della fumosità e impediscono la normale dispersione del contenuto particellare in atmosfera, improvviso peggioramento delle ottimali condizioni atmosferiche (accresciuta ventosità), propagazione dei fumi verso la pubblica viabilità, intolleranza altrui verso le emissioni generate a seguito, comunque, di semplice ordine verbale impartito da Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.

Art.3

(Estensione degli obblighi)

Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all'art. 1 e le modalità di cui all'art. 2, fanno carico a ciascuno di essi, i quali potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari). Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

Art.4

(Procedimento amministrativo – Diffida)

Al fine di consentire una razionale ed efficace attuazione di quanto previsto dal legislatore, i soggetti obbligati agli adempimenti di cui all'ordinanza commissariale e che abbiano provveduto



alla loro esecuzione entro il termine indicato in ordinanza (massimo 15 giugno) sono tenuti a darne comunicazione alla Polizia Locale del Comune, entro e non oltre giorni 7 successivi a tale termine.

Decorso il termine indicato, il Comune procederà all'accertamento sui luoghi delle eventuali mancate attuazioni degli obblighi sanciti dall'ordinanza. Tale formale accertamento costituirà titolo per l'avvio del procedimento da parte del Comune nei confronti dei soggetti inadempienti (proprietario dell'area o titolare di diritti reali o personali di godimento), con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine e con obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia. L'assenza di comunicazione di cui sopra – in quanto mancato riscontro a diffida selettiva e mirata – costituirà formale titolo per la constatazione d'ufficio dell'inottemperanza, con l'applicazione delle relative sanzioni, oltre che comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'interno sostitutivo da parte dell'Ente, in danno economico dei soggetti inadempienti.

Art.5

(Sanzioni)

A carico dei Soggetti inadempienti individuati agli artt. 1 e 3, saranno applicate le seguenti sanzioni:

a) in caso di accertata inottemperanza ai dettami di cui all'art. 1 comma 1 lett. "a" e lett. "b" si applicherà una sanzione amministrativa da un minimo di € 51,00 ad un massimo di € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro non ripulito;

b) in caso di accertata esecuzione di azioni e/o attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio previste dall'art. 1, comma 2, si applicherà una sanzione amministrativa da un minimo di € 1.032,00 ad un massimo di € 10.329,00 (art. 10 Legge 21.11.2000 n. 353), salvo quant'altro previsto in materia penale specie nell'eventualità di procurato incendio;

c) in casi di accertata inottemperanza ai dettami di cui all'art. 1 comma 3 si applicherà una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00(art.7 bis D.L.VO 18.08.2000 n. 267);

d) in caso di accertata inottemperanza ai dettami di cui all'art. 2 lett."d" si applicheranno le sanzioni previste dal D. L. vo 03.04.2006 n. 152;

e) in caso di accertata inosservanza delle modalità esecutive di cui all'art. 2 lett. "e" si applicherà: - nei casi di cui ai punti 1. e 2. una sanzione amministrativa da un minimo di € 1.032,00 ad un massimo di € 10.329,00 (art. 10 Legge 21.11.2000 n. 353), salvo quant'altro previsto in materia penale specie nell'eventualità di procurato incendio; - negli altri casi una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (art.7 bis D. L. vo 18.08.2000 n. 267);

L'Ufficio Comunale di Protezione Civile è incaricato di provvedere, sulla scorta delle segnalazioni formali del Corpo Forestale della Regione Sicilia, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale o di altro corpo di polizia operante sul territorio, all'aggiornamento dello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco" di cui all'art. 10 della legge 21.11.2000 n. 353 ed all'espletamento degli eventuali provvedimenti consequenziali.

Ai sensi dell'art. 17 legge 24.11.1981 n. 689, l'Autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi e ad emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento o ordinanza motivata di archiviazione è il Sindaco.



Art.6

(Responsabilità civile e penale)

Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi artt. 423, 423 bis, 424, 449 e 650 c.p.

Art.7

(Collaborazione dei cittadini)

Chiunque avvista un incendio, deve darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Municipale o alla Stazione Carabinieri di Palagonia o alla Protezione Civile o al Corpo Forestale Regionale Vizzini, fornendo quante più indicazioni possibili per la sua localizzazione, ai seguenti numeri telefonici:

Vigili del Fuoco Emergenze	115
Corpo forestale Emergenze	1515
Stazione Carabinieri Palagonia	0957951020
Comune di Palagonia centralino	0957958611
Polizia Municipale Palagonia	0957951780
Dipartimento Reg. Protezione Civile sala operativa	800404040

Art. 8

(Attività di avvistamento)

Alle attività di avvistamento e ricognizione sul territorio ai fini della presente Ordinanza, escluse le attività sanzionate o comunque le attività di polizia, possono eventualmente concorrere anche organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro regionale previo coordinamento dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

Art. 9

(Pubblicizzazione)

La presente Ordinanza, oltre ad essere pubblicata all'albo pretorio online, sarà pubblicizzata sul sito istituzionale del Comune e sarà esposta alla cittadinanza mediante affissione di manifesti.

Sarà altresì trasmessa, per le rispettive competenze, alla:
Prefettura di Catania;
Dipartimento Regionale della Protezione Civile sede di Palermo;
Dipartimento Regionale della Protezione Civile Servizio Sicilia Orientale;



Assessorato Regionale Dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e Della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale Dello Sviluppo Rurale e Territoriale;
Città Metropolitana di Catania;
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania e di Caltagirone;
Corpo Forestale Regionale Vizzini;
Stazione Carabinieri di Palagonia;
Comando Polizia Municipale;
IV Dipartimento SEDE;
I Dipartimento SEDE;

Art. 10

(Decorrenza e validità - Vigilanza – Ricorso)

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile ed ha validità fino al 15 ottobre 2026, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio.

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sia degli organi di polizia a competenza statale sia della Polizia Locale comunque operanti sul territorio amministrativo del Comune di Palagonia, sono incaricati di far eseguire la presente ordinanza ed applicare le relative sanzioni e procedure connesse.

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

IL SINDACO

Ing. Salvatore Astuti 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato sul sito Web istituzionale accessibile al pubblico (art.32, comma 1 della L. 18.06.2009 n.69) per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

